

**CONTRATTO CONTO TERZI PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA****Tra**

**IN&FO&MED SRL**, C.F. e Partita I.V.A. 01518390990, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Società", con sede legale in Milano - Via San Gregorio, 12 - rappresentata per questo atto dal suo Rappresentante Legale ed Amministratore, dott.ssa CRISTINA RECALCATI, nata l'8 agosto 1965 a Monza, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

**e****Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche**

**e Chirurgiche** - (C.F. 94045260711 - P. I.V.A. 03016180717) nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Dipartimento", con sede legale in Foggia - Via Luigi Pinto, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Gaetano Serviddio, nato a Bari il 22.08.1971, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento resa nella riunione del 24.07.2023

**Premesso**

1. che la Società offre servizi specifici nella progettazione e organizzazione di congressi, convegni, corsi di aggiornamento, masters, investigators meeting, delegazioni in tutte le aree, con particolare attenzione al settore Medico e Farmaceutico;

2. che la Società ha intenzione di organizzare un corso di formazione a distanza (FAD) con riconoscimento di crediti ECM

dal titolo "Diagnosi e Terapia dell'Artrite Reumatoide e del Lupus Eritematoso Sistemico" avvalendosi delle competenze scientifiche dei docenti di riferimento del Dipartimento;

3. che a tale scopo la stessa Società in data 31 maggio 2023 (nota prot. n. 28363 - III/19 del 31/05/2023) ha trasmesso una richiesta per l'avvio di un contratto conto terzi per l'espletamento di attività formativa.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Oggetto del contratto**

La Società propone al Dipartimento, che accetta, lo svolgimento di un corso di formazione a distanza (FAD) con riconoscimento di crediti ECM dal titolo "Diagnosi e Terapia dell'Artrite Reumatoide e del Lupus Eritematoso Sistemico".

**Articolo 2**

**Programma formativo**

Il programma formativo, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell'Allegato tecnico (allegato 1).

Al termine delle attività sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma/sui risultati raggiunti.

**Articolo 3**

**Responsabilità**

Il Dipartimento individua quale responsabile scientifico il Prof.

Francesco Paolo Cantatore, professore ordinario per il s.s.d. MED/16 "Reumatologia" presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

La Società ha eletto quale Project Manager e coordinatore delle attività il Dott. Federico Padula, che avrà la funzione di cooperare con il Prof. Cantatore alla realizzazione del progetto.

Il responsabile scientifico e il referente nominato dalla Committente sono direttamente e solidalmente responsabili per obbligazioni assunte in difetto di formale autorizzazione ovvero per danni provocati a terzi nell'esercizio delle proprie rispettive funzioni nell'ambito del contratto di che trattasi; sono altresì responsabili, senza vincolo di solidarietà, per eventuali danni patrimoniali, derivanti da fatto lecito o illecito, arrecati alla Committente e all'Università di Foggia o a strutture a quest'ultima afferenti.

#### **Articolo 4**

##### **Durata del rapporto contrattuale**

L'attività di FORMAZIONE a DISTANZA di cui al presente accordo avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto attestata dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio contratti del Dipartimento e si intenderà tacitamente risolto alla scadenza così fissata, salvo che una delle parti chieda, con richiesta scritta e motivata la sua proroga.

L'eventuale proroga del contratto dovrà essere concordata previa motivata richiesta scritta di una delle parti da spedire all'altra parte a mezzo PEC almeno un mese prima della scadenza fissata nel comma precedente. Trascorsi gg 15 dalla data di ricezione della PEC il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso.

L'accordo dovrà essere sottoscritto digitalmente (in formato pades) dal legale rappresentante della società IN&FO&MED SRL ed essere spedito tramite pec all'indirizzo [dipartimentoscienzemediche@cert.unifg.it](mailto:dipartimentoscienzemediche@cert.unifg.it).

Successivamente il Dipartimento provvederà a controfirmarlo digitalmente e a protocollarlo. La data del protocollo coinciderà con il termine iniziale di efficacia del Contratto.

## **Articolo 5**

### **Obblighi delle parti**

Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento delle correlate attività formative la società si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di € 10.000,00 (euro diecimila/00). Tale somma, non assoggettata ad I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 in quanto inerente allo svolgimento di attività formativa, sarà erogata con la seguente modalità:

- Unica soluzione anticipata entro 30 gg dalla messa online della FAD (ottobre 2023). L'importo complessivo finale è pari a € 10.000,00 da versarsi previa presentazione da parte

dell'Università di regolare fattura elettronica, da emettersi su richiesta del responsabile scientifico, intestata a:

**IN&FO&MED srl**

**VIA SAN GREGORIO, 12 - 20124 MILANO**

**P.IVA E CODICE FISCALE: 01518390990**

**Codice destinatario fattura elettronica: SN4CSRI**

**Indirizzo pec: [infomed-srl@legalmail.it](mailto:infomed-srl@legalmail.it)**

Detto importo deve intendersi fisso ed invariabile e comprensivo di tutti gli oneri necessari per rendere la prestazione completa in ogni sua parte.

La Società effettuerà il versamento a fronte dell'emissione della fattura elettronica da parte del Dipartimento e della contestuale generazione di un avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al pagamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'Università di Foggia è registrata nel sistema PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento.

#### **Articolo 6**

##### **Risoluzione del contratto**

Il presente contratto si intenderà risolto qualora il Responsabile scientifico non ottemperi affatto o sia in grave ritardo nell'esecuzione della prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite nel presente contratto. Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui la Committente

non ottemperi al versamento del quantum debeatur alla scadenza prefissata salvo che non ricorra una giusta causa o per fatto non dipendente dalla propria responsabilità. In ogni caso la Committente dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l'ufficio legale dell'Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsivoglia causa, resta fermo l'obbligo della Committente di provvedere al versamento delle somme corrispondenti all'attività svolte sino al momento dello scioglimento del vincolo sinallagmatico.

Qualora sorga contrasto circa la quantificazione della somma dovuta ai sensi del comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

#### **Articolo 7**

##### **Appartenenza dei risultati**

I diritti di proprietà intellettuale appartengono alla Committente. Il corrispettivo per il trasferimento di questi diritti è compreso entro il compenso stabilito dall'art.5.

#### **Articolo 8**

##### **Segretezza e tutela della riservatezza**

Il Dipartimento nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Committente, in virtù del presente contratto.

La Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Il Dipartimento nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto assume altresì la qualifica di incaricato, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.96 e successive modifiche e integrazioni. Le parti si impegnano inoltre a osservare quanto disposto dal Regolamento

europeo (UE) di cui al GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività sperimentale di cui al presente contratto. Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Università è l'Avv. Nicola Fabiano - Via Gramsci n. 89/91, 7112 Foggia, PEC [rpdcert@unifg.it](mailto:rpdcert@unifg.it).

Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Società è il Dott. Silvia Rabotti, indirizzo pec [infomed-srl@legalmail.it](mailto:infomed-srl@legalmail.it)

#### **Articolo 9**

##### **Pubblicazioni**

Qualora il Dipartimento o la Committente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto, inclusi eventuali aggiornamenti e/o approfondimenti, ovvero esporli oppure, ancora, farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno - fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale - i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

#### **Articolo 10**

##### **Oneri assicurativi**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del

personale impiegato nell'attuazione del presente contratto,  
indicato nell'allegato tecnico.

Il personale della Committente che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall'Università per lo svolgimento delle attività, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università di Foggia.

#### **Art. 11**

##### **Recesso unilaterale delle parti**

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1373 del codice civile, con preavviso di almeno 30 giorni da dare alla controparte; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute, i compensi già maturati e gli impegni assunti, alla data di accettazione del recesso

In caso di contrasto sulla quantificazione della somma dovuta nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

#### **Art. 12**

##### **Arbitrato**

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e

risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto degli art. 806 ss. c.p.c., con lodo rituale impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

#### **Art. 13**

##### **Disposizione di chiusura**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa eurounitaria e statale vigente.

#### **Art. 14**

##### **Spese di registrazione**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Per il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Il Direttore

Prof. Gaetano Serviddio

Per la IN&FO&MED SRL

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa CRISTINA RECALCATI